



# COMUNE DI VILLONGO

## SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

(Art. 30 D.lgs. del 23 dicembre 2022, n. 201)

# INDICE

<u>PREMESSA</u>	<u>1</u>
<u>RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA</u>	<u>2</u>
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	8
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	14
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	19
SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERNI	44
SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI	47
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	51
SERVIZIO IDRICO	53
<u>CONSIDERAZIONI FINALI</u>	<u>54</u>

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, nella presente relazione vengono riportati i risultati dell'analisi del contesto di riferimento, effettuato da ciascun responsabile di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.



## RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

### SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di mensa Scolastica anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
U.O. Competente	Ufficio Istruzione
Importo dell'affidamento	€ 140.400,00 iva 4% inclusa per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato Il contratto è stato affidato ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
Data affidamento	Determina n. 393 del 04/10/2022
Durata dell'affidamento	anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo - l'Istituto Comprensivo di Villongo - Via Volta, 1 a favore degli alunni della scuola primaria.

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0

### EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO



Possibilità di convocare la commissione mensa al fine di valutare il servizio in termini di qualità ed efficienza del servizio di ristorazione. Nella commissione mensa sono presenti i rappresentanti dei genitori di ogni plesso scolastico, l'Assessore o il Consigliere delegato all'Istruzione, rappresentanti degli insegnanti di ogni plesso e responsabile dell'Ufficio Istruzione.

### RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio

- la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema "a legame differito-caldo" presso la sede dell'Istituto;
- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti utilizzando la linea self-service di proprietà dell'Istituto;
- il servizio al tavolo limitatamente agli utenti frequentanti le classi prime;
- l'allestimento dei tavoli del refettorio;
- la fornitura di diete personalizzate, nell'eventualità che qualche utente presenti delle prescrizioni mediche in merito a particolari patologie, che devono essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore termico;
- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature e dei locali accessori alla ristorazione;
- il ritiro dei contenitori sporchi, nonché la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribuzione e la fornitura delle stoviglie a perdere e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli e all'erogazione del servizio (Es. brocche, cestini per il pane, tovaglie ecc...);



	<ul style="list-style-type: none"><li>- su richiesta della stazione appaltante il supporto di Vs. personale per supporto allo scodellamento e pulizia dei locali;</li><li>- nel caso in cui dovesse essere necessario, la gestione del servizio su due turni (primo turno indicativo: 12.30-13.15, secondo turno indicativo: 13.15-14.00)</li><li>- la gestione dei rifiuti;</li><li>- la presenza nel plesso scolastico di un numero di addetti sufficiente ad espletare il servizio in modo ottimale.</li></ul>
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	Sì, sono raggiunti gli obiettivi previsti
Eventuali penalità applicate	nessuna
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Il monitoraggio viene effettuato con frequenza bimestrale.

#### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di mensa scolastica è definibile, in base alle disposizioni vigenti, non soltanto “facoltativo a domanda individuale” (così il D.M. 31 dicembre 1983 del Ministero dell'interno, recante “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, pubblicato nella G. U. 17 gennaio 1984, n. 16, che al n.10 definisce tali le mense, comprese quelle ad uso scolastico), ma anche come strumentale all'attività scolastica e tuttavia strettamente collegato al diritto all'istruzione (il D. Lgs. 13/04/2017, n. 63, all'art.6 dispone infatti per i servizi di mensa, che " laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati).



## CONTRATTO DI SERVIZIO

Servizio di ristorazione scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Villongo a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria, per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.

## SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio ed il controllo del servizio è effettuato dalla Commissione mensa istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.04.2014.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.04.2014 è disciplinato il funzionamento della Commissione.

Ai sensi del predetto regolamento la Commissione mensa esercita, nell'interesse dell'utenza, un ruolo:

- Di collegamento tra utenti/fruitori, Scuole e Amministrazione comunale;
- Di consulenza per quanto riguarda le variazioni al menù scolastico e, nonché le modalità di erogazione del servizio;

Assumono compiti di:

- Valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, anche attraverso opportune schede di valutazione, per quanto riguarda la qualità delle materie prime, al fine di verificare il rispetto delle norme e l'accettabilità del pasto.
- Promozione di percorsi didattici/educativi di educazione alimentare.

La Commissione mensa è costituita a livello scolastico e comunale ed è composta dai genitori di utenti del servizio di refezione scolastica, in numero stabilito con deliberazione della Giunta comunale, per ciascun plesso scolastico, nonché dai rappresentanti dei docenti proposti dai rispettivi Consigli di circolo o d'istituto. Il Responsabile del servizio Pubblica Istruzione del Comune è il referente dell'Amministrazione comunale nei rapporti con la Commissione Mensa.

## IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio di mensa scolastica è la ditta SerCar Ristorazione Collettiva S.p.A., Viale Piave 55 - 24022 Alzano Lombardo (BG) - c.f./p.iva 01424360160.



### ANDAMENTO ECONOMICO

A livello economico il servizio è svolto con la compartecipazione degli utenti che, nell'anno scolastico 2023/2024, sono in totale 95 a fronte di una disponibilità di n. 100 posti:

La tariffa annuale per ciascun utente è pari ad € 4,50 a pasto per tutti indistintamente mentre il costo effettivo sostenuto dal Comune è pari ad € 4,50 + iva 4%.

Non sono previste riduzioni sulla tariffa per il servizio mensa.

Il costo totale del servizio per gli anni oggetto dell'appalto dipende dal numero degli alunni che di anno in anno si iscrivono al servizio mensa, a titolo riepilogativo si riporta la situazione alla data odierna (13.12.2023):

Anno 2022/23 – sett/dic: previsione costo gara € 46.800,00 - speso € 9.037,08

Anno 2023/24 – gen/dic: previsione costo gara € 46.800,00 – speso € 23.162,36

Anno 2024/2025 – gen/dic: previsione da gara € 46.800,00

Le entrate derivanti dalla compartecipazione dell'utenza che dipendono anch'esse dal numero annuo degli iscritti al servizio sono le seguenti:

Anno scolastico 2022/23 – sett/dic: accertato ed incassato € 8.390,00

Anno scolastico 2023/24: accertato ed incassato € 21.780,61

Anno scolastico 2024/25: previsto ed accertato € 13.000,00

Il livello di copertura del costo del servizio da parte dell'utenza privata è pari al 96,15% tenuto conto del costo sostenuto dal Comune per ciascun pasto e di quello rimborsato dall'utente e del fatto che non sono previste riduzioni.

### QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per i servizi pubblici locali non a rete, l'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede degli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico.

Qualità contrattuale: Il servizio di mensa scolastica viene ampiamente pubblicizzato nel periodo estivo, sia sulla home page del Comune che sulla piattaforma informatica della scuola. L'adesione al servizio avviene mediante compilazione on line della relativa domanda che viene automaticamente trasmessa all'operatore comunale. In caso di difficoltà è sempre presente un dipendente del Comune che supporta il cittadino nella compilazione on line della domanda di adesione al servizio mensa scolastica. Il servizio, per quanto possibile, è attivato immediatamente dal girone successivo. Il pagamento del servizio avviene on line con procedura informativa messa a disposizione dal Comune.



## OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il Servizio prevede:

- la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema “a legame differito-caldo” presso la sede dell’Istituto;
- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti utilizzando la linea self-service di proprietà dell’Istituto;
- il servizio al tavolo limitatamente agli utenti frequentanti le classi prime;
- l’allestimento dei tavoli del refettorio;
- la fornitura di diete personalizzate, nell’eventualità che qualche utente presenti delle prescrizioni mediche in merito a particolari patologie, che devono essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore termico;
- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature e dei locali accessori alla ristorazione;
- il ritiro dei contenitori sporchi, nonché la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribuzione e la fornitura delle stoviglie a perdere e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli e all’erogazione del servizio (Es. brocche, cestini per il pane, tovaglie ecc...);
- su richiesta della stazione appaltante il supporto di Vs. personale per supporto allo scodellamento e pulizia dei locali;
- nel caso in cui dovesse essere necessario, la gestione del servizio su due turni (primo turno indicativo: 12.30-13.15, secondo turno indicativo: 13.15-14.00)
- la gestione dei rifiuti;
- la presenza nel plesso scolastico di un numero di addetti sufficiente ad espletare il servizio in modo ottimale.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Non sono intervenute lamentele da parte dell’utenza confermando quindi la buona gestione del servizio in termini di qualità e rispetto di quanto stabilito nel contratto d’appalto.

Gli importi previsti in entrata sono stati totalmente riscossi.



## SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico anni 2023/2024
U.O. Competente	Ufficio Istruzione
Importo dell'affidamento	€ 92.424,75
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento mediante procedura negoziata previa indagine di mercato
Data affidamento	Determina n. 334 del 30.08.2023
Durata dell'affidamento	30/08/2023 - 30/06/2024 e per l'a.s. 2023/2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo – alunni scuola dell'infanzia – primaria - secondaria

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	€ 3.600,00 contributo di cui all'art. 1, comma 174, legge n. 234/2021 – potenziamento trasporto disabili.

EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è apprezzato da alunni e genitori.



RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO	
Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio	Nel servizio di trasporto scolastico vi sono obblighi di sostenibilità ambientale secondo la più recente normativa dell'Unione Europea/obblighi di sicurezza per il trasporto degli alunni.
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	Sì, raggiunti gli obiettivi
Eventuali penalità applicate	Nessuna
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Il monitoraggio viene effettuato con frequenza mensile.

#### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Negli ultimi anni la natura del servizio del trasporto scolastico è stata oggetto di specifica attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare per i risvolti che ne derivano in merito ad un eventuale finanziamento del servizio stesso. I successivi pronunciamenti della Corte dei Conti(1) e il DL 126/2019 (con modifiche in sede di conversione in legge) hanno tuttavia consolidato e chiarito il quadro normativo di riferimento. Vale la pena ripercorrere il percorso di chiarimento, seppure in modo estremamente sintetico (2). In primo luogo è stato chiarito che il servizio di trasporto scolastico deve essere considerato a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (3). Da questa conclusione deriva in prima istanza la circostanza che gli Enti devono applicare la disciplina normativa dei servizi pubblici a tariffazione ex articolo 117 del Dlgs 267/2000 (Testo unico enti locali), "...in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio" (delibera 46/2019 della Sezione regionale Piemonte Corte dei Conti). Questo principio, secondo i giudici contabili piemontesi, è rafforzato dalle disposizioni del Dlgs 63/2017 secondo le quali gli enti locali «assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,



senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati» (Art. 5 decreto legislativo n. 63/2017).

### CONTRATTO DI SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Villongo ha costituito all'interno del proprio territorio urbano una linea finalizzata al trasporto studenti del locale Istituto Comprensivo e scuole dell'infanzia allo scopo di agevolare l'accesso degli studenti alle strutture scolastiche. Il servizio è svolto a favore di tutte le scuole presenti sul territorio:

- Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" di Villongo S. Filastro in Via Passi;
- Scuola dell'infanzia "Beato Papa Giovanni XXIII" di Villongo S. Alessandro in Via Don Zucca;
- Scuola Primaria in Via Roma;
- Scuola Secondaria di primo grado in Via Volta.

Il Servizio è effettuato lungo il percorso stabilito nel rispetto delle fermate previste e certificato dalla Provincia di Bergamo per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e al domicilio degli studenti per quanto riguarda le due scuole materne.

Il servizio viene svolto giornalmente nel rispetto del calendario scolastico e agli orari previsti per l'attività scolastica che prevede anche rientri pomeridiani.

A seguito di indagine di mercato, è stata attuata sulla piattaforma elettronica Sintel la procedura per l'affidamento del servizio trasposto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024. Il servizio è stato affidato con determinazione n. 334 del 30.08.2023 all'unica ditta partecipante in regola con i requisiti richiesti: Sebino Tours srl - C.F. e P.I. 01482820162, con sede legale in Via Della Libertà 1, 24067 Sarnico (BG).

Il servizio è espletato mediante n. 3 automezzi, di cui n. 1 per il servizio scuola infanzia, n. 2 per il trasporto alunni scuola primaria e n. 1 per il trasporto alunni scuola secondaria di primo grado.

### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

L'ufficio cultura-sport-tempo libero dell'Ente, composto da numero tre dipendenti, è preposto al monitoraggio – controllo della gestione ed erogazione del servizio.

### IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico è la ditta Sebino Tours srl - C.F. e P.I. 01482820162, con sede legale in Via Della Libertà 1, 24067 Sarnico (BG).



## ANDAMENTO ECONOMICO

A livello economico il servizio è svolto con la compartecipazione degli utenti che sono in totale 116:

- 68 della scuola primaria
- 19 delle scuole dell'infanzia
- 29 della scuola secondaria di primo grado

La tariffa annuale per ciascun utente è pari ad € 300,00.

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 15% se il pagamento avviene in un'unica soluzione – retta pari ad € 255,00
- 20% se l'isee è inferiore ad € 10.632,94 - retta pari ad € 240,00
- 15% se due o più fratelli – retta pari ad € 255,00

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 15.09.2023 sono stati esonerati dal pagamento del trasporto scolastico n. 12 utenti disabili per un importo pari ad € 3.600,00 – il costo relativo all'esenzione degli alunni disabili trasportati è stato finanziato con quota parte del contributo di cui all'art. 1, comma 174, legge n. 234/2021 – potenziamento trasporto disabili.

Il costo totale del servizio previsto per l'anno scolastico 2023/2024 è pari ad € 92.424,75. Le entrate derivanti dalla compartecipazione dell'utenza, tenuto conto di tutte le riduzioni applicate, ammonta ad € 26.640,00 – la quota di contributo applicata a copertura delle esenzioni concesse agli studenti con disabilità è pari ad € 3.600,00.

Il livello di copertura è pari al 32,71%.

## QUALITÀ DEL SERVIZIO

La qualità del servizio viene monitorata essenzialmente mediante confronto periodico con il personale addetto alla sorveglianza degli utenti trasportati per la scuola dell'infanzia e primaria, personale che non dipende dalla ditta aggiudicataria del servizio trasporto scolastico ma da cooperativa esterna all'uopo incaricata.

Vengono tenute in debita considerazione anche le segnalazioni degli utenti che usufruiscono del servizio, inoltre, gli agenti di Polizia Locale che si occupano ogni mattina dell'attraversamento degli studenti, monitorano il servizio e raccolgono eventuali segnalazioni che vengono poi riportate ai suddetti dipendenti.



Le segnalazioni vengono prontamente verificate e, se necessario, si interviene nel rispetto del contratto sottoscritto con la ditta aggiudicataria e degli obblighi previsti dal disciplinare di incarico.

Per i servizi pubblici locali non a rete, l'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede degli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico.

Qualità contrattuale: Il servizio di trasporto scolastico viene ampiamente pubblicizzato nel periodo estivo, sia sulla home page del Comune che sulla piattaforma informatica della scuola. L'adesione al servizio avviene mediante compilazione on line della relativa domanda che viene automaticamente trasmessa all'operatore comunale. In caso di difficoltà è sempre presente un dipendente del Comune che supporta il cittadino nella compilazione on line della domanda di trasporto scolastico. Il servizio, per quanto possibile, è attivato immediatamente dal girone successivo. Il pagamento del servizio avviene on line con procedura informativa messa a disposizione dal Comune

### OBBLIGHI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda gli obblighi previsti dal disciplinare di incarico, la ditta è tenuta, nel caso di assenza degli addetti alla sorveglianza per il trasporto relativo alle scuole materne, a garantire la tempestiva ed immediata sostituzione in modo da non lasciare mai i bambini senza sorveglianza durante il trasporto scolastico.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire i mezzi necessari al fine dello svolgimento del servizio con caratteristiche conformi alla disciplina vigente in materia di trasporto pubblico ed è inoltre tenuta a garantirne la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza necessari al servizio di trasporto alunni.

Deve inoltre curare con particolare attenzione anche la pulizia e il decoro dei mezzi stessi. In caso di guasto o impossibilità all'utilizzo anche di uno solo dei mezzi necessari all'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria deve provvedere immediatamente alla sostituzione senza pregiudizio per il servizio stesso, dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.

Il gestore del servizio è tenuto a garantire che solo gli studenti iscritti possano effettivamente usufruire del servizio, dovrà inoltre vigilare sulla condotta degli utenti durante lo svolgimento del servizio e verificarne la conformità alle norme regolamentari disposte dal comune appaltante comunicando tempestivamente e per iscritto al



responsabile del servizio il nominativo di soggetti che non abbiano comportamenti adeguati alla sicurezza del trasporto.

La ditta aggiudicataria deve assegnare ed impiegare personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali previste dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico.

La ditta aggiudicataria deve assegnare ed impiegare personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali previste dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico.

In fase di aggiudicazione, la ditta Sebino Tours ha offerto i seguenti servizi aggiuntivi: “N. 4 servizi da effettuare gratuitamente nel corso dell'anno scolastico, sul territorio, nel raggio di 10 km, con uno dei tre scuolabus nella fascia oraria 08:30-12:20”.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Non sono intervenute lamentele da parte dell'utenza confermando quindi la buona gestione del servizio in termini di qualità e rispetto di quanto stabilito nel contratto d'appalto.

Gli importi previsti in entrata sono stati totalmente riscossi.



## GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI S. ALESSANDRO E S. FILASTRO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2024
U.O. Competente	Area Servizi Tecnici
Importo dell'affidamento	€ 36.600,00 iva 22 % inclusa
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Affidamento diretto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto mediante piattaforma Sintel
Data affidamento	Determina n. 265 del 29/06/2022
Durata dell'affidamento	dal 01.07.2022 al 31.12.2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0

EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il presente servizio è soggetto alle verifiche di conformità in relazione alla regolare esecuzione del contratto.

RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO	
Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio	L'appaltatore è tenuto a garantire la gestione del servizio con la diligenza del buon padre di famiglia e la



	puntuale e corretta esecuzione di tutte le attività previste nel capitolato speciale d'appalto.
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	raggiunti gli obiettivi previsti
Eventuali penalità applicate	Non sono state applicate penali.
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Il monitoraggio viene effettuato con frequenza mensile.

### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La condizione di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, implica, pertanto, che per il servizio di esumazione e di estumulazione siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; tuttavia, la Corte ritiene sussistano ampi margini di discrezionalità nella decisione su come tradurre e modulare i costi in tariffe, anche in considerazione dell'assenza di corrispettivo a seguito di residuale gratuità nei casi previsti dalla legge.

### CONTRATTO DI SERVIZIO

Servizio di gestione delle operazioni cimiteriali presso i due cimiteri insistenti sul territorio di Villongo: Cimitero di S. Alessandro e Cimitero di San Filastro.

### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio ed il controllo del servizio è effettuato dai dipendenti del Comune sia dell'ufficio anagrafe che dell'ufficio tecnico comunale.

### IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio connesso alle operazioni cimiteriali è la ditta ASP SCS ONLUS", con sede legale a Provaglio d'Iseo in Via Montegrappa n. 21, Part. I.V.A. 02239850981.



## ANDAMENTO ECONOMICO

Il costo totale del servizio per gli anni oggetto dell'appalto è pari ad € 36.600,00 per il periodo 2022/2024, il costo effettivo, tuttavia, dipende dal numero di operazioni che vengono effettuate nel corso dell'anno.

A questo importo si devono aggiungere i costi delle estumulazioni ordinarie che ammontano ad € 50.000,00 per n. 88 estumulazioni effettuate nell'anno 2023.

Le entrate derivanti dalla compartecipazione dell'utenza dipendono anch'esse dal numero annuo degli interventi cimiteriali effettuati e sono di seguito riassunte:

Anno 2022: incassato € 68.065,00

Anno 2023: incassato € 92.511,00

Anno 2024: previsione € 100.000,00

Esse derivano dall'applicazione delle tariffe cimiteriali meglio riassunte nel seguente prospetto:

### CONCESSIONI CIMITERIALI

TIPOLOGIA	DURATA	TARIFE IN VIGORE	ATTO
Terreno per la costruzione di cappelle private (gentilizie)	99 anni	€ 2.500,00 al metro quadro	D.G. 26/09/2013 n.95
Loculo	30 anni	€ 1.100,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Loculo (San Filastro piano seminterrato)	30 anni	€ 550,00	D.G. 20/10/2022 n.131
Tomba singola	30 anni	€ 2.500,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Tomba doppia	30 anni	€ 4.000,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Ossario	30 anni	€ 300,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Ossario (San Filastro piano seminterrato)	30 anni	€ 150,00	D.G. 20/10/2022 n.131
Sepoltura in campo comune	15 anni	€ 300,00	D.G. 25/02/2009 n.28

### OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RICONGIUNGIMENTI

DESCRIZIONE	TARIFE IN VIGORE	ATTO
Esumazione ordinaria da campo comune	€ 250,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Estumulazione da tomba	€ 250,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Estumulazione da loculo	€ 150,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Estumulazione da ossario	€ 50,00	D.G. 25/02/2009 n.28
Spostamento da loculo a loculo	€ 150,00	D.G. 25/02/2009 n.28
<b>RICONGIUNGIMENTO DI RESTI E CENERI</b>		
In loculo	€ 170,00	D.G. 20/10/2022 n.131
In ossario	€ 60,00	D.G. 20/10/2022 n.131
In tomba (l'eventuale rimozione della lastra di marmo è a carico dei richiedenti) – <u>Se fattibile e permesso dalla normativa in materia.</u>	€ 200,00	D.G. 20/10/2022 n.131
<b>RICONGIUNGIMENTO DI RESTI E CENERI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONE:</b>		
In loculo	€ 120,00	D.G. 20/10/2022 n.131
In ossario	€ 60,00	D.G. 20/10/2022 n.131
In tomba (l'eventuale rimozione della lastra di marmo è a carico dei richiedenti) – <u>Se fattibile e permesso dalla normativa in materia.</u>	€ 200,00	D.G. 20/10/2022 n.131

**LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SONO A TOTALE CARICO DEL RICHIEDENTE**



#### RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	DURATA	TARIFE IN VIGORE	ATTO
Tomba singola	5 anni	€ 500,00	D.G. 04/04/2013 n. 38
Tomba doppia	5 anni	€ 700,00	D.G. 04/04/2013 n. 38
Tomba tripla	5 anni	€ 900,00	D.G. 24/02/2015 n. 18
Loculo	5 anni	€ 200,00	D.G. 04/04/2013 n. 38
Ossario	5 anni	€ 100,00	D.G. 20/10/2022 n.131

Il livello di copertura del servizio è integrale poiché le tariffe cimiteriali coprono i costi sostenuti, il livello di copertura si attenua se si considerano le sole operazioni di esumazione ed estumulazione: le scelte politiche effettuate, come ad esempio sostenere integralmente il costo della cremazione per ridurre l'uso di spazi cimiteriali, incidono sul risultato.

#### QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per i servizi pubblici locali non a rete, l'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede degli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico.

Qualità contrattuale: Il servizio di gestione cimiteriale è costantemente monitorato, l'attuale gestore rende partecipe l'Amministrazione di tutte le scelte effettuate e segnala tempestivamente ogni criticità. Rispetta i tempi contrattualmente stabiliti ed è propositivo dinanzi a situazioni diverse.

#### OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le attività sono espletate a proprio carico dalla Ditta appaltatrice presso i cimiteri di Villongo, come segue:

- Le attività come Tumulazione e Inumazione ovvero coincidenti con il funerale, sono effettuate in ogni giornata ed ora dell'anno indipendentemente se feriale o festiva.
- Si considera un solo operatore che normalmente agirà in forma autonoma salvo che per le operazioni per le quali potrà essere affiancato da uno o più operatori, affiancherà altri operatori in attività specifiche come muratori, lapidei, pittori, giardinieri ecc. a carico della Ditta appaltatrice;
- Il personale di gestione durante l'orario di servizio deve mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. Il concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e, se necessario, sostituire i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi con il pubblico,



fossero trascurati nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole, nonché si rifiutassero di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici. La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, fermo le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto con la Ditta appaltatrice. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni del personale saranno impegnative per il concessionario.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Non sono intervenute lamentele da parte dell'utenza confermando quindi la buona gestione del servizio in termini di qualità e rispetto di quanto stabilito nel contratto d'appalto.

Gli importi previsti in entrata non sono stati totalmente riscossi ma ciò dipende dal fatto che sono previsionali e dipendono dal numero di operazioni cimiteriali effettuate nel corso dell'anno.



## SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

OGGETTO: Relazione sulla gestione del servizio di integrato di igiene ambientale affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'"*in house providing*".

<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>19</b>
<b>2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE</b> .....	<b>20</b>
<b>3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>24</b>
<b>4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A.</b> .....	<b>24</b>
<b>5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</b> .....	<b>25</b>
<b>6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'IN HOUSE</b> .....	<b>26</b>
<b>7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A.</b> .....	<b>29</b>
7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014 .....	29
7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016.....	31
A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016): .....	31
B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) .....	31
C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016) .....	34
7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192 .....	34
7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. ....	34
<b>8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA DEI PARAMETRI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022</b> .....	<b>35</b>
A. RILEVAZIONE DEL CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	35
B. RILEVAZIONE DAL CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	36
C. RILEVAZIONE DEL CONCRETO ANDAMENTO DEL SERVIZIO DAL PUNTO DI VISTA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO .....	38
D. RILEVAZIONE DELLA MISURA DEL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE, E DEGLI ONERI E DEI RISULTATI IN CAPO AGLI ENTI AFFIDANTI. ....	38
E. RISPETTO DEGLI ATTI E DEGLI INDICATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.....	39
<b>9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE</b> .....	<b>40</b>
A) QUANTO ALLE RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO.....	41
B) QUANTO ALLE RAGIONI IN TERMINI DI QUALITÀ DEI SERVIZI.....	41
C) QUANTO ALLE RAGIONI IN TERMINI DI RISULTATI CONSEGUITI NELLA GESTIONE .....	41

### 1. PREMESSE

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201<sup>1</sup>, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

<sup>1</sup> Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



L'art. 30 impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi. In particolare, questi devono provvedere alla "ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", nei rispettivi territori.

Con la presente relazione, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene effettuata l'annuale ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio integrato di igiene urbana, affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'"in house providing".

Nella relazione, come previsto all'art. 30 comma 1 del citato decreto e tenuto conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà esaminato con riferimento al servizio di igiene urbana:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico;
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- d) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Nella presente relazione, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5<sup>2</sup>, del citato Decreto Legislativo, saranno evidenziate le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società *in house*:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

La presente relazione costituisce appendice della relazione al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2023 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)<sup>3</sup>

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

## 2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura".

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022 "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

<sup>3</sup> Art. 30, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022: "La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."



modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, «*la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), *in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio* (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, secondo cui “**la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica** in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)”. La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 - che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani... [omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*”.

□ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che “*Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente*”.

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), rubricato “*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, ribadisce che *la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati “ATO”, delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:*

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.



Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che *“L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”*.

A tutt’oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l’art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell’art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall’applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), l’affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto era stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la *“individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”* (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l’art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la *“razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”* (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l’art. 201, comma 1 specifiche che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

□ **Normativa regionale**

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia



e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. n. X /1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che "l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma" – "La L.R. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma").

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla deliberazione emerge che "4.5.1 **II sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione:** In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma. (v. pagg. 108 – 112).

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Quanto sopra, peraltro, appare confermato, sia pure implicitamente, dall'art. 19, comma 1, lett. f), D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art. 3-bis, D.L. n.138/2011, nonché, più recentemente, dall'art. 13, c.1, D.L. n. 150/2013. Peraltro, Regione Lombardia, con la citata Legge Regionale n. 26/2003 ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Deliberazione n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D.Lgs. n. 22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.G.R. n. 1990/2014), le cui norme tecniche



sono state aggiornate con D.G.R. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: "Le province e i comuni ... costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000", emerge che in Regione Lombardia il **ruolo degli enti territorialmente competenti è assunto direttamente dai Comuni.**

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

### 3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house*, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società è compartecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi.
- Il Comune di Villongo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 giugno 1998, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG), di seguito denominata per semplicità anche con il termine "Società", approvandone lo Statuto;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, del 22 giugno 2021, è stato rinnovato l'affidamento alla stessa Società, mediante l'istituto dell'"*in house providing*", della gestione di servizi di igiene ambientale con scadenza 30 giugno 2036;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 20/12/2022 è stato approvato il "*Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche per l'anno 2022*" il quale ha previsto nell'allegato A di mantenere la partecipazione del Comune di Villongo nella Servizi Comunali S.p.A.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- a) la Società risponde ai requisiti di legge;
- b) i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- c) il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- d) i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "*convenienti*", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'"*in house providing*".

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

### 4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la



società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

§\*§\*§\*§\*§\*§

## 5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che *"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2016.](#)"*

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in house providing*.



Gli articoli 16<sup>4</sup> e 4<sup>5</sup>, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relative alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.”*

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]*

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

## 6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'IN HOUSE

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento *“in house”* di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla

---

### <sup>4</sup> Art. 16. Società *in house*

1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

### <sup>5</sup> Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La disciplina dell'*in house* è dettata, oltreché dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società *in house*.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'*in house* in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'*in house* è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))
- c) la società *in house* (art. 2 lettera o))

A mente dell'art. 16 del citato decreto "1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis]* 3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.* 3-bis. *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*".

L'accesso all'istituto dell'*in house*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Capitale pubblico:** art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016
- 2) **Controllo analogo o controllo analogo congiunto** esercitato dall'Ente affidante sulla società *in house*: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.
  - «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
  - «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo "*Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

    - a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
    - b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
    - c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*



Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società *in house*.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che *“devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’, D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l’affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all’esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall’amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l’affidamento prescinde dall’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente”*

- 3) **Limite di fatturato:** 80% del fatturato della società *in house* deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico

§\*§\*§

Come sopra precisato, il modello dell’*“in house providing”* consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all’autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all’applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l’amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l’amministrazione è in grado di esprimere un’influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi *“conservativo”*, passando dal vedere l’*in house* come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione costituendo *“una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”* (*ex multis* Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l’*in house* in posizione subalterna all’affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, 280 e 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti *in house* deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologno, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell’istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell’istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022). La legittimità dell’istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15<sup>6</sup>, afferma che *“l’obbligo motivazionale che si*

<sup>6</sup> cfr. Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021 *“15. Ne consegue che, l’obbligo motivazionale che si impone all’Ente rifluisce, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch’essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di “preferenza. 15.1. Tale metodo impone all’Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della “universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Sotto*



impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto" hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'*in house* rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che "la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale".

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che "ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'*in house* e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo".

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'*in house* da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'*in house*.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'*in house* nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

§\*§\*§

## **7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A.**

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi appieno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare:

### ***7.1 CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 190/2014***

Si ricorda che ai sensi del comma "611 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:**

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

---

questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021).»



*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;

b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;

c) la Società con più di 100 Comuni soci e circa 400.000 abitanti serviti rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;

d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti in data 12.07.2023 e sono rispettosi del dettame normativo di cui art.4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n.95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

A dimostrazione di quanto affermato, nell'anno 2013 la società aveva sostenuto costi a titolo di compenso per l'organo amministrativo pari a € 75.724 e per l'anno 2023, nel rispetto dell'art. 4 del DL n. 95/2012, sono stati deliberati € 60.579 a tale titolo, che rappresentano un valore omnicomprensivo anche dei contributi previdenziali a carico del percipiente e a carico della società.

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Dal confronto tra i principali dati dell'esercizio 2013 con quelli dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio approvato) si evince che nonostante le dimensioni aziendali siano aumentate in misura importante, il compenso dell'organo amministrativo si è ridotto del 20% e senza tener conto dell'ulteriore decremento in termini reali dovuto all'inflazione intervenuta dal 2013 in poi.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

§\*§\*§



## **7.2 CON RIFERIMENTO AL D.LGS. N. 175/2016**

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento "in house" del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

### **A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (ART. 16, COMMA 1 D.LGS. N. 175/2016):**

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata (All. 1). Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 5<sup>7</sup> dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

### **B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (ART. 16, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016)**

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società *in house* (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una "*influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*" (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari e i Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.<sup>8</sup>

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto (All. 2) e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo (All. 3), a cui si coniugano le prerogative riconosciute al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 (All. 4) il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l'Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l'introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L'intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito di due recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell'elenco di cui all'art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell'*in house*), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l'articolo 9 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l'esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

---

<sup>7</sup> V. Statuto: Articolo 5 "...omissis...Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"

<sup>8</sup> Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1



Come previsto dall'attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis il "Comitato per il controllo analogo" opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;

b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.



La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo, approvato in data 06/12/2017 (All. 5) ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitaro, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) *"1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio "in house". 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società."*

- (v. art. 4) *"1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto."*

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento *in house* per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all'art. 14-ter,<sup>9</sup> le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

---

#### <sup>9</sup> **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.



### ***C. REQUISITO DEL FATTURATO (ART. 16, COMMA 3, D.LGS. N. 175/2016)***

La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall'art. 4 dello Statuto e come emerge dall'allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (All. 6).

### ***7.3 CON RIFERIMENTO AL D.LGS. N. 50/2016 – ART. 192***

La Società, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020 (All. 7), in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell'“*elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*”.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

§\*§\*§

### ***7.4 CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.***

L'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201<sup>10</sup> di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla “***ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica***”, nei rispettivi territori.

#### ***Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali***

1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

***inoltre***

la ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

---

<sup>10</sup> Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*.

§\*§\*§\*§\*§\*§

## 8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA DEI PARAMETRI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

### A. RILEVAZIONE DEL CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO

La gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti.

La Società in particolare è tenuta a ricercare sul mercato cessionari dei materiali valorizzabili che offrano la remunerazione più conveniente, anche al di fuori dei consorzi obbligatori.

Confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA<sup>11</sup> - risulta che il Comune di Villongo sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 80,93 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" con popolazione compresa tra 8.000 e 10.5000 abitanti appartenenti alla provincia di Bergamo.

StatComune	Comune o Aggregazione	Provincia	Numero di comuni	Pop.(abitanti)	CRTab	CTSab	CRDab	CTRab	CSLab	CCab	CKab	Altri costi	CTOTab
3016062	Castelli Calepio	Bergamo	1	10.400	5,76	4,73	32,57	19,32	1,81	16,32	4,63		85,14
3016086	Costa Volpino	Bergamo	1	8.926	9,55	11,75	40,15	15,4	6,99	28,25	24,33		136,41
3016120	Grumello del Monte	Bergamo	1	7.423	5,55	10,16	33,05	27,27	4,49	12,58	12,03		105,13
3016218	Trescore Balneario	Bergamo	1	9.660	7,38	3,98	29,65	15,47	8,66	15,78	12,63	6,04	99,58
3016242	Villongo	Bergamo	1	8.060	7,06	3,09	35,26	17,75	5,1	5,06	7,61		80,93

Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle dal 2020

ERT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

ETS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

ERD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

ETR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

ESL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)

EC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)

EK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)

Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)

ETOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)

ERT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)

ERD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)

ESL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)

EC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)

EK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)

ETOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)

Il valore sopra riportato di 80,93 €/ab. risulta comunque essere inferiore al valore medio regionale - dati desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA – pari a 146,91 €/ab.

Premesso che:

- una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune, nel caso in esame si evidenzia come i servizi forniti dalla Servizi Comunali S.p.A. siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento al livello dei servizi generalizzati richiesti (capillare servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, piste ciclabili, servizio domiciliare di raccolta rifiuti, laboratori didattici, pubblici incontri, ecc...);

<sup>11</sup> Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"



- la gestione amministrativa del tributo (TARI) è un servizio peculiare che completa la gamma di servizi offerti dalla Società e che tale servizio non è riscontrabile nei servizi di norma offerti da altre Società private di igiene ambientale che operano sul territorio.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in house", si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Va sottolineato altresì come, per maggiore trasparenza nei confronti del Comune affidatario e conformemente agli standard di servizio proposto dalla Società ai comuni affidatari, la stessa non effettui alcuna "intermediazione" in relazione allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune in seno al servizio, dando chiara evidenza sia dei puntuali costi di smaltimento che dei ricavi dalla cessione dei materiali commercializzabili (a titolo di esempio: carta e cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, ecc...).

§\*§\*§

## **B. RILEVAZIONE DAL CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO**

I servizi affidati alla società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario redatto in conformità con i dettami dell'autorità di regolazione vigenti per tempo MTR-2 anni 2022-2025 primo biennio. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29 dicembre 2022.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§\*§\*§

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

### ✓ **Eguaglianza ed Imparzialità**

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

### ✓ **Continuità del servizio**



I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

✓ **Partecipazione e trasparenza**

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

✓ **Efficienza ed efficacia**

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

✓ **Cortesìa**

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

✓ **Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione**

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

✓ **Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità**

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

§\*§\*§

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contempli tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet [www.servizicomunali.it](http://www.servizicomunali.it) dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet "interattivo", ovvero, i referenti dell'A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;



- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet [www.servizicomunali.it](http://www.servizicomunali.it) (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 – Qualità dei servizi
- ISO 14001 + EMAS – Ambiente
- ISO 45001 – Sicurezza sul lavoro
- ISO 37001 – Anticorruzione
- SA 8000 – certificazione Etica.

§\*§\*§

## **C. RILEVAZIONE DEL CONCRETO ANDAMENTO DEL SERVIZIO DAL PUNTO DI VISTA DEL RISPETTO DEGLI**

### **OBBLIGHI INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Si può affermare che nel corso dell'affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§\*§\*§

## **D. RILEVAZIONE DELLA MISURA DEL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE, E DEGLI ONERI E**

### **DEI RISULTATI IN CAPO AGLI ENTI AFFIDANTI.**

Il Comune di Villongo gestisce con l'istituto dell'*"in house providing"* il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A., come già sopra ampiamente evidenziato.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia quanto segue:



- i. in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l'Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.
- ii. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2012 è stata deliberata la distribuzione dell'utile a favore dei Soci;
- iii. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del giorno 27 luglio 2015 è stata deliberata la distribuzione dell'utile a favore dei Soci;
- iv. Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 19 novembre 2015 è stata deliberato la distribuzione dell'utile a favore dei Soci.

Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio integrato di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento di risultati ottimali in termini di raccolta differenziata dei rifiuti come da prospetti di seguito riportati.

#### Percentuale di raccolta differenziata

Anno	% RD nel comune	% RD nella zona altimetrica Collina	% RD nella zona omogenea Laghi bergamaschi	% RD in provincia	% RD in regione	% RD in Italia
2016	75,7%	75,4%	76,6%	72,5%	68,3%	52,6%
2017	83,1%	76,2%	78,9%	73,9%	69,7%	55,5%
2018	84,2%	77,1%	81,5%	75,3%	70,8%	58,2%
2019	85,2%	77,3%	82,1%	76,1%	72,0%	61,3%
2020	83,9%	78,4%	82,7%	77,4%	73,3%	63,0%
2021	82,2%	79,8%	82,6%	78,3%	73,2%	64,0%
2022	82,9%	80,2%	82,3%	79,4%	73,2%	-

§\*§\*§

#### **E. RISPETTO DEGLI ATTI E DEGLI INDICATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.**

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete ("Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente" D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l'articolo 7, di seguito riportato:

##### **Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete**

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire



accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95". La predetta disposizione attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- ✓ "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- ✓ "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi". (lett. i)

Negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 - 2023 i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) protempore previsti dall'Autorità di regolazione, senza evidenza alcuna di uno squilibrio economico e contabile della gestione. Allo stato attuale sono state attivate le procedure, con la Società gestore del servizio, per procedere all'aggiornamento del PEF secondo biennio 2024-2025 applicando le metodologie MTR-2 disposte dalla Deliberazione 389/2022/R/rif.

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

## **9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ *IN HOUSE***

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, "*L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1<sup>12</sup> del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*".

Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni **che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house**:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

§\*§\*§

---

<sup>12</sup> comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.



### **A) QUANTO ALLE RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO**

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo [8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico](#)) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell'affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale - ormai prossima al 31/12/2025 - nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all'esecuzione sul bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da risultare funzionali a garantire l'assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Come sopra già evidenziato dal confronto degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA - risulta che il Comune di Villongo sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 80,93 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" appartenenti alla provincia di Bergamo.

### **B) QUANTO ALLE RAGIONI IN TERMINI DI QUALITÀ DEI SERVIZI**

Si rinvia a quanto sopra esposto ([vedi paragrafo 8 B\) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio](#))

### **C) QUANTO ALLE RAGIONI IN TERMINI DI RISULTATI CONSEGUITI NELLA GESTIONE**

Si rinvia a quanto sopra esposto ([paragrafo 8. D. Quanto alle "rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti"](#)).


Dall'analisi dei bilanci d'esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d'esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d'esercizio positivi, come risulta dall'archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale "KPMG S.p.A." contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sei esercizi (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l'obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
  - a) di bilanci d'esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
  - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d'esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all'attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all'approvazione dei Bilanci d'esercizio e alla destinazione dell'utile d'esercizio;



- i principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sei bilanci d'esercizio approvati):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548
Utile netto d'esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922



Si presentano i principali indici di bilancio del periodo 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Indici di redditività</b>						
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%
<b>Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni</b>						
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38
<b>Indicatori di solvibilità</b>						
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.



A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione *in house* dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla comproprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellulose. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

\*\*\* \* \*\*\*

Da ultimo si evidenzia come dall'analisi del bilancio di previsione per l'anno 2023 (approvato all'unanimità dal Comitato Unitario per il controllo analogo) emerge un incremento del valore del titolo azionario, nel corso degli anni.

Dati di bilancio	2018	2019	2020	2021	2022
Patrimonio netto	14.381.390	17.198.418	21.353.882	23.565.597	25.271.195
Valore unitario per azione	119,69	143,03	177,41	195,78	209,90
Numero Soci	75	78	109	109	112

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dall'azienda in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Allegato:

All. 1: visura CCIAA

All. 2: Statuto Servizi Comunali S.p.A.

All. 3: Regolamento Comitato Unitario

All. 4: Verbale n. 01-2021 con allegati

All. 5: Regolamento Comitato Unitario e Tecnico

All. 6: Comunicazione Requisito del Fatturato

All. 7: Iscrizione Elenco ANAC e aggiornamento iscrizione



## SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – IMPIANTI INTERNI

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione dell'impianto sportivo sito in via Volta (palestra del centro sportivo comunale e relativi locali ed area verde annessi) per quattro anni dal 01/07/2019 al 01.07.2023. Attualmente prorogato al 31.12.2023.
U.O. Competente	Area Servizi Tecnici
Importo dell'affidamento	€ 82.350,00
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Procedura negoziata previa indagine di mercato
Data affidamento	Determina n. 280 del 19/07/2019
Durata dell'affidamento	4 anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0

EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il presente servizio è soggetto alle verifiche di conformità in relazione alla regolare esecuzione del contratto.

RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO	
Analisi puntuale del rispetto dei vari	L'appaltatore è tenuto a garantire la gestione del



obblighi presenti nel contratto di servizio	servizio con la diligenza del buon padre di famiglia e la puntuale e corretta esecuzione di tutte le attività previste nella convenzione.
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	si sono raggiunti gli obiettivi previsti
Eventuali penalità applicate	Nessuna penalità è stata applicata.
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Monitoraggio mensile sugli adempimenti degli obblighi del contratto di servizio.

### CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Lo svolgimento del servizio impianti sportivi riguarda le seguenti attività:

- apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi comunali e gestione del servizio effettuata in conformità al contratto di affidamento concesso dal Comune;
- pulizia giornaliera e manutenzioni minime degli impianti e delle attrezzature, comprese le relative pertinenze;
- pulizia e manutenzione dei bagni, spogliatoi e servizi presenti negli impianti sportivi e utilizzati dai fruitori;
- raccolta e gestione delle prenotazioni di utilizzo degli impianti da parte dei fruitori;
- rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di contratto stipulato con il Comune diretto al buon funzionamento degli impianti sportivi.



### ANDAMENTO ECONOMICO

La gestione degli impianti interni del palazzetto è stata affidata con determinazione n. 280 del 19.07.2019 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Solar con sede in Adrara S. Martino, via Costa 74 – C.F. 95215210162- P.IVA 04062740164;

Il servizio prevede la gestione, custodia e pulizia del palazzetto.

Gli impegni assunti nei confronti dell'associazione sono i seguenti:

- anno 2019 - € 9.150,00
- anno 2020 - € 18.300,00
- anno 2021 - € 18.300,00
- anno 2022 - € 18.300,00
- anno 2023- € 18.300,00 al quale si aggiungono € 9.150,00 per il periodo di proroga (luglio -dic. 2023 – det. N. 268 del 13.07.2023)

Gli accertamenti in entrata nel rispetto degli accordi contrattuali sono stati:

- anno 2019 - € 553,50
- anno 2020 - € 1.107,00
- anno 2021 - € 1.107,00
- anno 2022 - € 1.107,00
- anno 2023- € 1.107,00

La qualità del servizio è stata costantemente monitorata dall'ufficio sport con un costante contatto con il gestore del palazzetto e con i responsabili delle Associazioni del territorio che a vario titolo ne usufruiscono.

### QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività si è svolta con efficienza, riscontrando dall'utenza un generale apprezzamento circa l'erogazione dei servizi offerti.

### EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

### OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'aggiudicatario.



### CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

## SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – IMPIANTI ESTERNI

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione dell'impianto sportivo sito in via Volta (impianti esterni: tendone tennis – campi tennis e calcetto) per otto anni dal 23/01/2020 al 23.01.2028.
U.O. Competente	Area Servizi Tecnici
Importo dell'affidamento	€ 85.107,20 iva 22% inclusa
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Procedura negoziata previa indagine di mercato
Data affidamento	Determina n. 325 del 20/08/2019
Durata dell'affidamento	8 anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0



### EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente servizio è soggetto alle verifiche di conformità in relazione alla regolare esecuzione del contratto.

### RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio	L'appaltatore è tenuto a garantire la gestione del servizio con la diligenza del buon padre di famiglia e la puntuale e corretta esecuzione di tutte le attività previste nella convenzione.
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	si sono raggiunti gli obiettivi previsti
Eventuali penalità applicate	Nessuna penalità è stata applicata.
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Monitoraggio mensile sugli adempimenti degli obblighi del contratto di servizio.

Valgono le medesime premesse riportate per gli impianti sportivi interni.

Il presente servizio è stato affidato alla ditta ASD Nuovo Tennis Club Selvino – via Generale Osio, 26 – 24020 Selvino (BG) con determinazione n. 325 del 20.08.2019.



## SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di illuminazione pubblica
U.O. Competente	Ufficio Tecnico
Importo dell'affidamento	€ 1.995.433,76
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	procedura aperta ai sensi dell'art. 32 (ex art.55 del D.Lgs 50/2016) del Codice dei Contratti
Data affidamento	Determina n. 503 del 17/12/2015
Durata dell'affidamento	2016 – 2030
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0

EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Possibilità di segnalare eventuali guasti e disservizi attraverso il numero verde o apposita pagina segnalazioni disponibile online sul sito della società Hera



RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO	
Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;</li><li>• Gestione ed esercizio degli impianti di P.I. esistenti alla data dell'aggiudicazione ed erogazione del relativo servizio;</li><li>• Manutenzione ordinaria programmata – preventiva e conservativa degli impianti oggetto di consegna secondo le modalità illustrate nel capitolato;</li><li>• Manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione;</li><li>• Servizio reperibilità e pronto intervento 24/7;</li><li>• Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi;</li><li>• Potenziamento della qualità dei servizi erogati;</li><li>• Assistenza tecnica e amministrativa per i nuovi impianti;</li><li>• Accesso, con il supporto tecnico dell'Appaltatore, a finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari</li></ul>
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	Sì, sono raggiunti gli obiettivi previsti
Eventuali penalità applicate	Nessuna
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Il monitoraggio viene effettuato con frequenza bimestrale.



## SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di manutenzione del verde pubblico
U.O. Competente	Ufficio Tecnico
Importo dell'affidamento	€ 61.777,14
Ente affidante	Comune di Villongo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.LGS. 36/2023 lettera b)
Data affidamento	DETERMINAZIONE N. 224 DEL 12/06/2023
Durata dell'affidamento	15/05/2023 – 31/12/2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Comune di Villongo

ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	
Risultati economici realizzati negli ultimi esercizi	\
Investimenti realizzati e previsti nella gestione	Non sono previsti investimenti diretti da parte dell'Ente
Finanziamenti (in particolare pubblici) ottenuti e previsti	0

EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio di manutenzione del verde è svolto in modo regolare e a regola d'arte.

RISPETTO OBBLIGHI DI CONTRATTO DI SERVIZIO
--



Analisi puntuale del rispetto dei vari obblighi presenti nel contratto di servizio	Nel servizio di manutenzione del verde non è previsto nessun obbligo oltre quelli previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.
Raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti nel contratto di servizio	Sì, raggiunti gli obiettivi
Eventuali penalità applicate	nessuna
Modalità e frequenza del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi del contratto di servizio	Il monitoraggio viene effettuato con frequenza mensile.

#### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio consiste nello sfalcio dell'erba nelle aree verdi quali parchi, aiuole e giardini, nella potatura e quando necessario dell'abbattimento degli arbusti e nel taglio delle siepi di proprietà del Comune di Villongo (BG).

Gli interventi sono distribuiti con cadenza mensile e in base alle esigenze durante tutta la durata dell'appalto.

#### CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto lo sfalcio dell'erba, la potatura piante e il taglio siepi di proprietà comunale. Il servizio è stato affidato tramite affidamento diretto con procedura sul portale regionale Sintel come da atto del Responsabile d'Area n. 224 del 12/06/2023. La durata è dal 15.05.2023 fino al 31.12.2024. Il valore complessivo del contratto, sottoscritto in data 13.09.2023, è di € 61.777,14 compresi oneri della sicurezza. I prezzi sono stati desunti dal prezzario della C.C.I.A.A. di Bergamo 2/2022.

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa è tenuta ad assicurare il servizio di manutenzione con proprio personale sufficiente.

Il prestatore del servizio deve garantire ai lavoratori dipendenti e occupati nelle attività di cui al capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro per la categoria specifica ai sensi dell'art.18, comma 7 della Legge n. 55/90 e s.m.i.

In particolare dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché evitare danni a beni pubblici o privati.

#### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il controllo sulla gestione ed erogazione del servizio è affidato al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO



Affidatario del servizio è la società VABENOS S.S. di Varinelli Marco Angelo e Belotti Stefano con sede in via Bossoletti n. 29 – 24060 Gandosso (BG), C.F. e P.IVA 03290000169.

Da contratto è ammesso il subappalto del servizio assunto nei modi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50 /20 16 (ora art.119 del D.Lgs 36/2023).

#### ANDAMENTO ECONOMICO

Il numero del personale impiegato per l'espletamento del servizio varia in base alla natura dello stesso, l'appaltatore come da capitolato è tenuto comunque ad assicurare un numero sufficiente. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il "Contratto Provinciale di lavoro per operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bergamo".

I prezzi applicati sono stati desunti dal prezzario della C.C.I.A.A. di Bergamo 2/2022.

#### QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di sfalcio dell'erba viene svolto con cadenza mensile nei mesi utili e su indicazione del personale dell'Ufficio Tecnico. Il servizio non prevede la segnalazione diretta da parte dei cittadini all'appaltatore.

#### OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il servizio interessa l'intera collettività in quanto volto a garantire la pulizia, l'ordine, il decoro, nonché la sicurezza delle aree verdi di proprietà comunale dislocate su tutto il territorio.

#### VINCOLI

Per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde non sussistono obblighi gestionali né vincoli tecnici e/o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio è erogato in maniera precisa e puntuale in base alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

## SERVIZIO IDRICO

Il servizio idrico integrato è gestito dalla società Uniacque Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo - gestore unico del servizio nella provincia di Bergamo, per l'analisi si veda la relazione predisposta da ATO Bergamo.



## CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce della disamina sopra compiuta, alla data odierna non sono in essere, nel Comune di Villongo, affidamenti di *"servizi pubblici locali con rilevanza economica"*, non compatibili ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa o comunque non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

La presente relazione non costituisce appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto nessun servizio pubblico locale è stato affidato a società in house.

Villongo, 13.12.2023

Il Segretario Comunale  
Resp. Area Affari Generali  
Dr. Nunzio Pantò